

COMUNE DI NOMAGLIO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017 N. 100-RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno duemilaventuno, addì venti, del mese di dicembre, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione in sessione **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale :

COGNOME e NOME	PRESENT E
1. PELLER Ellade Giacinta - Sindaco	Sì
2. MANIA Elena - Consigliere	No
3. CRESTO MISEROGLIO Wilmer - Consigliere	Sì
4. GUGLIELMETTI Nicolò - Consigliere	Sì
5. ENRIONE Davide - Consigliere	Sì
6. FILIPPI Carlo Domenico - Consigliere	No
7. MORA Claudio - Consigliere	Sì
8. PERRIN Miranda Edoarda - Consigliere	Sì
9. VIGLIO Elisa - Consigliere	Sì
10. BUSCA Emiliano - Consigliere	No
11. GIANSETTO Ilaria Marilena - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede il Signor **PELLER Ellade Giacinta** nella sua qualità di SINDACO.
- Assiste la Signora **MAZZARINO Dr.ssa Ingrid** Vice Segretario Comunale.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, .T.U.S.P.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle

condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo un'eventuale piano di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio ed ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

RICHIAMATI i seguenti documenti:

- il Piano di Razionalizzazione 2015 delle Società Partecipate e la relazione tecnica accompagnatoria del Comune di Nomaglio comunicato al Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 24.11.2015;
- la revisione straordinaria delle partecipate alla data del 23.09.2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.09.2017, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 (art. 1 comma 724) ha modificato il D.Lgs 175/2016 introducendo il comma 6bis all'art. 26 che in pratica esclude i GAL dalla revisione periodica e dalla conseguente razionalizzazione;

DATO ATTO che la società SMAT ha presentato una nota prot.n. 74527 del 09.11.2021,(ns. Prot. n.1650) con la quale dichiara di essere esclusa dalla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 D.Lgs 175/16 poiché in base a quanto disposto dall'art. 26 comma 5 dello stesso decreto la società ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari ed ha concluso il procedimento di quotazione in data 13.4.2017;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e, ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

RILEVATO che a seguito della presente revisione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTO il parere espresso sulla presente deliberazione da parte del Revisore dei Conti, prot. n.1661 del 10 dicembre 2021;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020 accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;

Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Inoltre, con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge

DICHIARA

la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

In esecuzione dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene di seguito trascritto integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DL 18.08.2000 N° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta"

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. MORENA Cecilia)

In esecuzione dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene di seguito trascritto integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DL 18.08.2000 N° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta"

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. MORENA Cecilia)

Il presente verbale, salva ulteriore sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to PELLER Ellade Giacinta

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZARINO Dr.ssa Ingrid

Della suesesa deliberazione viene curata oggi:

la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – c. 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. _____

Nomaglio, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZARINO Dr.ssa Ingrid

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – D.Lgs n. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art _____;

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs n. 267/2000.

Nomaglio, li 20-dic-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MAZZARINO Dr.ssa Ingrid

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Nomaglio, li 20/12/2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
